



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIUSEPPE MOSCATI"

Via Solimena, 44 – 80029 Sant'Antimo (NA)

Tel. 081/8330401



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "GIUSEPPE MOSCATI"-S. ANTIMO
Prot. 0005347 del 23/05/2025
VI (Uscita)

Integrazione dei criteri di valutazione del comportamento

(Legge n.150 del 1 ottobre 2024)

Criteri di valutazione del comportamento

LA VOTAZIONE SUL COMPORTAMENTO

Delibera N°3 del Collegio Docenti del 15/05/2025

Delibera N°4 del Consiglio di Istituto del 9/04/2025

Premesso che:

- ogni singolo Consiglio di Classe è responsabile e sovrano della valutazione del comportamento di ogni studente (in sede di scrutinio e di valutazione intermedia), essendo l'interprete e il protagonista principale del progetto educativo;
- ogni voto deriva da comportamenti osservabili e/o documentabili durante il corso dell'anno scolastico;
- il voto espresso in decimi è attribuito al singolo studente sulla base di un giudizio complessivo, possibilmente condiviso dal Consiglio di Classe;
- in caso di disaccordo è attribuito il voto condiviso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Classe;
- il Consiglio di Classe, nell'esprimere il giudizio, considera le sanzioni disciplinari di cui lo studente è stato destinatario, le infrazioni al Regolamento d'Istituto, registrate nei registri ufficiali, i richiami verbali. Nello stesso tempo, tiene conto della consapevolezza dimostrata o del cambiamento comportamentale assunto dallo studente o della reiterazione degli stessi comportamenti diversamente sanzionati;
- ogni comportamento oggetto di procedimento disciplinare segue l'iter previsto dalle norme ed è documentato dagli atti degli Organi Collegiali;
- la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi (D.M. 5/09 e **legge 150 del 1 ottobre 2024 art.1 comma 2 lettera b**);
- a partire dall'anno 2008/2009, la valutazione del comportamento concorre - (art. 2, comma 1 dell'O.M. 8 aprile 2009, n. 40) - unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e alla determinazione della media dei voti, ai fini sia dell'ammissione all'Esame di Stato sia della definizione del credito scolastico (D.M.5/09 e successiva nota del 7/5/09 del Dir. Gen. M. G. Dutto).

LA VOTAZIONE SUL COMPORTAMENTO

"Il D.P.R. n°235 del 21 /11/07 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità e al punto E individua le sanzioni disciplinari che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art.4 comma 9bis e 9 ter). D.L. n°137 del 1/09/08 (convertito in legge) prevede all'art. 2 comma 3: **"La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo...."**. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi (**legge 150 del 1 ottobre 2024 art.1 comma 1 lettera b**)

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di Classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo (legge 150 del 1 ottobre 2024 art.1 comma 1 lettera c**).**

Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (legge 150 del 1 ottobre 2024 art.1 comma 1 lettera d**).**

Nel rispetto dell'autonomia scolastica, si rispettano i seguenti principi (*legge 150 del 1 ottobre 2024 art.1 comma 5 lettera b*):

- 1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
- 2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
- 3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;
- 4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;
- 5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

Il Collegio dei Docenti delibera la griglia di valutazione del comportamento. (si allega griglia).

La griglia di valutazione contiene una scala di valutazione in decimi e i relativi descrittori del comportamento.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

VOTO	DESCRIPTORI
Voto = 10	Puntualità e responsabilità nell'espletamento degli impegni scolastici (rispetto orario di ingresso, giustificazione delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d'Istituto ...). Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell'Istituto (viaggi, visite, stage...). Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, svolte anche al di fuori dell'Istituto. Rispetto delle persone e dei ruoli. Correttezza nel comportamento durante le lezioni. Rispetto dell'integrità delle strutture e degli spazi dell'Istituto come fattore di qualità della vita scolastica. Interesse costruttivo per il mondo della scuola, fattiva solidarietà e collaborazione nei confronti dei compagni e nella risoluzione di problemi comuni. Partecipazione fattiva all'attività educativo-didattica.
Voto = 9	Puntualità e responsabilità nell'espletamento degli impegni scolastici (rispetto orario di ingresso, giustificazione delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d'Istituto ...). Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell'Istituto (viaggi, visite, stage...). Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, svolte anche al di fuori dell'Istituto. Rispetto delle persone e dei ruoli. Correttezza nel comportamento durante le lezioni Ruolo propositivo all'interno della classe. Rispetto dell'integrità delle strutture e degli spazi dell'Istituto come fattore di qualità della vita scolastica. Partecipazione costruttiva all'attività educativo-didattica. Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l'attività didattica.
Voto = 8	Puntuale adempimento degli impegni scolastici (rispetto orario di ingresso, giustificazione delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d'Istituto ...). Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell'Istituto. Correttezza nel comportamento durante le lezioni. Partecipazione attiva all'attività educativo-didattica. Frequenza costante alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, svolte anche al di fuori dell'Istituto. Equilibrio nei rapporti interpersonali. Rispetto dell'integrità delle strutture e degli spazi dell'Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.
Voto = 7	Puntualità non sempre costante nell'espletamento degli impegni scolastici (rispetto orario di ingresso con episodi di ritardi non prontamente giustificati, riconsegna non sempre puntuale delle verifiche). Frequenza all'attività didattica anche se non sempre continua. Comportamenti a volte poco corretti durante le lezioni, anche rilevati. Partecipazione selettiva e non sempre attiva al dialogo educativo. Atteggiamento non sempre responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell'Istituto. Equilibrio discontinuo nei rapporti interpersonali. Rispetto dell'integrità delle strutture e degli spazi dell'Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.
Voto = 6	Svolgimento degli impegni scolastici non sempre puntuale (ritardi ed uscite anticipate frequenti e non adeguatamente giustificati, assenze ingiustificate, ritardo nello svolgimento dei compiti assegnati a casa). Gravi episodi di mancato rispetto del regolamento d'Istituto. Frequenza discontinua all'attività didattica; disinteresse nei confronti delle attività didattiche svolte al di fuori dell'Istituto. Frequenti disturbi all'attività didattica, opportunamente rilevato e sanzionato. Partecipazione passiva al dialogo educativo. Atteggiamento poco responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell'Istituto. Rapporti interpersonali non sempre corretti. Scarso rispetto delle persone e dei ruoli. Scarso rispetto dell'integrità delle strutture e degli spazi dell'Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.
Voto = 5	La votazione insufficiente del comportamento è espressamente disciplinata dall'art.4 del DM 5/2009 Articolo 4 Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di Istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 2. L'attribuzione di una votazione insufficiente vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: - nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; - successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto. - In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
Voto = 1-4	Non sono previsti i giudizi che riguardano le posizioni ordinali della scala decimale da "1" a "4", perché si ritiene che il valore "5" stabilisca di per sé una valutazione comportamentale negativa a cui è associata la massima sanzione, ovvero o la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione all'Esame di Stato.

La griglia di valutazione contiene una scala di valutazione in decimi e i relativi descrittori del comportamento.

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

VALUTAZIONE FINALE E SCRUTINI

Premesso che ciascuna situazione va considerata indipendentemente dal contesto generale e sottolineata l'importanza di valutare ogni alunno nella sua individualità e globalità, i criteri per la valutazione definiti dal Collegio Docenti sono determinati "al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe" (art. 4 OM 92/07).

Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene conto, altresì, delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero, in itinere ed extracurricolari, effettuati precedentemente.

SCRUTINI FINALI

In sede di scrutinio finale saranno ammessi alla classe successiva gli studenti che avranno conseguito una valutazione sufficiente in tutte le discipline, tenendo conto delle conoscenze, delle competenze e delle abilità definite nella programmazione della classe, oltre che dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo, delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. Non saranno ammessi alla classe successiva gli studenti che, alla fine dell'anno scolastico, tenuto conto delle valutazioni riportate nel corso del primo e secondo quadrimestre, degli esiti delle prove di verifica effettuate in seguito agli interventi didattico-educativi integrativi e di tutti gli altri elementi valutativi di cui il Consiglio di Classe dispone, si ritiene non abbiano raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, entro il termine dell'anno scolastico, anche attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

L'alunno non sarà ammesso, comunque, alla classe successiva in presenza di più di due insufficienze tali che rendano effettivamente impossibile, durante il periodo di sospensione delle lezioni, il recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza dell'anno scolastico successivo.

La motivazione di insufficienza va fatta sia nelle singole discipline, sia nel giudizio sintetico di non ammissione alla classe successiva.

Il giudizio sul singolo alunno deve contenere tutti gli elementi che hanno portato alla formulazione della valutazione di non ammissione; tali elementi devono essere considerati attentamente e autonomamente dal Consiglio di Classe e devono scaturire anche dalle decisioni adottate in sede dipartimentale e in ambito collegiale.

Inoltre, ai fini dell'ammissione alla classe successiva, è necessaria la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato di lezione; non è quindi possibile essere assenti per oltre un quarto delle ore di lezione annuali. La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale delle lezioni curricolari obbligatorie, e quindi soggette a valutazione.

Visto il DPR del 22 giugno 2009, n.122, la nota prot.7736 del 27 ottobre 2010 e la nota prot. 13749 del 17 novembre 2010 e la CM n. 20 del 04.03.2011, visto il D.lgs. 62/17 la nostra istituzione scolastica adotta, in deroga a quanto sopra, i seguenti criteri:

- Ricoveri ospedalieri, terapie o cure programmate ecc., per gli allievi che sono costretti ad assentarsi dalle lezioni per gravi e documentati motivi di salute, per l'anno scolastico 2024/25 la documentazione richiesta è un certificato medico ospedaliero.
- Partecipazione degli allievi a gare, partite, competizioni sportive a livello nazionale organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., all'uopo si fa esplicito riferimento alle categorie di atleti di "Alto livello", per i quali è accertata la riconducibilità delle attività sportive agonistiche praticate come da NOTA MIUR 24.04.2018, PROT. N. 7194 in tema di attività di alternanza scuola lavoro per gli studenti atleti di alto livello agonistico;
- Lutto familiare: fino a 3 giorni per parenti entro il secondo grado, componenti della famiglia anagrafica ed affini di primo grado. Per tutte le suddette deroghe è necessaria la relativa certificazione e documentazione.

Inoltre, per l'anno scolastico 24/25, il Collegio Docenti abolisce il plafond del 27,5% di assenze del monte ore annuale (25% di assenze maggiorato del 10%) come limite massimo di assenze degli alunni consentite per essere ammessi alle operazioni di scrutinio e di applicare unicamente il tetto massimo del 25% di

assenze del monte ore annuale delle lezioni. Sarà cura dei consigli di classe, analizzando la documentazione pervenuta in suo possesso per ciascun alunno e qualora ci siano fondati e comprovati motivi, eventualmente, derogare al numero di ore previste dalla legge.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo, entrano nel computo delle assenze le entrate posticipate e le uscite anticipate dalle lezioni di ogni alunno.

Le medesime disposizioni in tema di valutazione sono applicate per gli alunni disabili che seguono una programmazione curricolare o programmazione semplificata con obiettivi minimi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

In considerazione della valenza non solo misurativa e valutativa, ma anche didattica e formativa dei voti, nonché della loro incidenza sul credito scolastico, in presenza di prestazioni pienamente soddisfacenti, rispondenti agli obiettivi prefissati, il Consiglio di classe, oltre ad utilizzare una più ampia gamma di voti, valuterà la possibilità di favorire il passaggio alla fascia di credito successiva.

In presenza di valutazioni negative il Consiglio di classe prenderà in considerazione, non solo la sintesi numerica (desunta da una media semplice o ponderata) rappresentata dal voto, ma anche i giudizi analitici dei singoli docenti e, quindi, la scomposizione del voto nei criteri che lo hanno determinato, in relazione agli obiettivi di apprendimento stabiliti in sede dipartimentale e programmati dal Consiglio di classe. Ciò permetterà al Consiglio di valutare la gravità o non gravità delle insufficienze, tenendo presente che le insufficienze gravi sono da ritenersi tali quelle che riportano un voto inferiore a 5/10.

Al fine di deliberare la promozione di alunni che presentino una o più insufficienze non gravi, il Consiglio di classe esamina il circostanziato giudizio presentato in sede di scrutinio dall'insegnante e valuta collegialmente, come fattori utili a determinare la decisione:

1. l'assiduità della frequenza;
2. l'impegno, la motivazione, la partecipazione dimostrati durante il corso dell'anno;
3. la progressione rispetto ai livelli di partenza;
4. l'esito della frequenza ai corsi di recupero;
5. il conseguimento di risultati buoni/eccellenti in qualche materia;
6. l'attitudine allo studio autonomo e all'uso di adeguate strategie di apprendimento;
7. la presenza di capacità e abilità che consentono di colmare le lacune individuate;
8. l'acquisizione di competenze disciplinari e trasversali;
9. curriculum scolastico complessivo.

Sulla base dei criteri sopra definiti, il Consiglio di Classe valuta la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In quest'ultimo caso, il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede agli adempimenti per la partecipazione degli studenti segnalati ai corsi di recupero estivi e alle verifiche finali prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno.

STUDENTI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO

La sospensione di giudizio potrà avvenire per gli alunni che presentano max due insufficienze non inferiore a 4/10, tali comunque da non determinare un'effettiva impossibilità di recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza dell'anno scolastico successivo, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi estivi di recupero.

Prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo (*legge 150 del 1 ottobre 2024 art.1 comma 5 lettera b*).

Alle famiglie degli alunni per i quali è sospeso il giudizio nello scrutinio finale sarà comunicato in forma scritta:

- a) il voto proposto dal docente nella disciplina insufficiente e il relativo giudizio;
- b) i contenuti riferiti alle lacune nella disciplina che sarà oggetto di accertamento formale del superamento del debito formativo;
- c) le modalità di recupero delle carenze segnalate: studio individuale autonomo o corsi di recupero estivi obbligatori;

d) la facoltà della famiglia, previa comunicazione alla scuola, di optare per un'attività di recupero in forma privata.

e) gli interventi didattici che verranno attivati dalla scuola, così come modalità e calendarizzazione delle prove di verifica del debito da effettuarsi prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.

BIENNIO E OBBLIGO SCOLASTICO

Tenuto conto della unitarietà didattico-formativa del biennio, nella valutazione delle classi prime, si terrà conto, in particolare della dinamica del rendimento e, quindi, dell'effettivo miglioramento rispetto ai livelli di partenza. Durante i primi due anni, è importante considerare come fattori valutativi: l'acquisizione delle abilità di studio, da parte di ogni alunno, il grado di integrazione nel tessuto scolastico e nel gruppo classe, la partecipazione interessata alle attività aggiuntive proposte dalla scuola e non attenersi rigidamente ai contenuti delle diverse discipline. Considerato l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, la valenza educativa e formativa dell'intero biennio, le indicazioni dell'OCSE Pisa e della Commissione Europea riguardo alle competenze di base, le materie professionalizzanti non possono essere determinanti nella formulazione del giudizio di non ammissione alla classe successiva. I docenti tutti devono utilizzare tutte le opportunità di sostegno (PON-laboratori didattici-attività di recupero intermedio, attività pomeridiane di potenziamento) previste dall'Istituto in accordo con la normativa ministeriale e, solo in caso di accertata gravità non ammetteranno l'alunno alla classe successiva. La circolare ministeriale n. 12 del 2/02/09 ribadisce, infatti, che: "nella programmazione annuale di ogni Consiglio di Classe, sulla base degli indirizzi generali forniti dal Collegio dei docenti, sono previste - in forma esplicita - tutte le iniziative promosse per sostenere e favorire l'apprendimento di ciascun alunno".

CORSI DI RECUPERO ESTIVI

I corsi di recupero estivi saranno organizzati dall'Istituto soprattutto nelle materie considerate prioritarie per il recupero in quanto appartenenti alle aree fondamentali del curriculum e connotate dal più elevato numero di valutazioni insufficienti. Ogni dipartimento disciplinare dovrà aggiornare entro il mese di marzo il documento degli obiettivi minimi per livello di classe indicando tipologie omogenee di prove per le verifiche preliminari all'integrazione dello scrutinio nei casi di sospensione del giudizio. I contenuti dei corsi di recupero saranno vincolati a offrire la preparazione per affrontare tali prove e per recuperare le carenze di base.

VERIFICHE FINALI E INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO

Le prove di verifica finali si svolgeranno entro la prima quindicina del mese di luglio. Agli studenti verranno somministrate prove, la cui struttura viene stabilita dai dipartimenti. Della preparazione delle prove si occupa il docente che ha segnalato l'insufficienza nello scrutinio finale, nei casi di sospensione del giudizio.

Il testo della prova e la relativa griglia per la valutazione e la correzione dovranno essere predisposti dai singoli dipartimenti.

Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di sostegno e recupero che copre l'intero arco dell'anno scolastico.

Esse devono, pertanto, tener conto dei risultati conseguiti dallo studente, non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero.

Successivamente al completamento delle verifiche, i Consigli di Classe saranno convocati per l'integrazione dello scrutinio finale, con la stessa composizione dello scrutinio finale ai sensi dell'OM 92/07, art. 8, c. 6. Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri indicati, delibera l'integrazione dello scrutinio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tal caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono comunicati attraverso la piattaforma Argo dell'Istituto i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione "AMMESSO". In caso di esito negativo del giudizio finale, viene comunicato il relativo risultato con la sola indicazione "NON AMMESSO".

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede, altresì, all'attribuzione del punteggio di credito scolastico.

Per gli studenti non ammessi alla classe successiva il Consiglio di Classe:

- approva le proposte di voto presentate dai singoli docenti;
- formula un giudizio globale che sintetizza i motivi della non ammissione alla classe successiva e che può contenere anche l'indicazione allo studente dell'opportunità di cambiare l'indirizzo di studi;
- approva i giudizi analitici nelle discipline valutate non sufficienti formulati dai singoli docenti.

In caso di non promozione tali giudizi saranno integrati con gli esiti delle verifiche finali. Le famiglie, il cui figlio/a non è stato/a promosso/a alla classe successiva, saranno contattate entro la mattinata del giorno della pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio.

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

CLASSI QUINTE

Per il corrente anno scolastico si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso conseguano una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalla istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali D.Lgs 62/2017 art. 1 (comma 1).

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa delibera, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che non si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Le delibere di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la sola indicazione "AMMESSO" o "NON AMMESSO". I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

Premesso che:

- i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati i base al D.lgs 62/17;
- la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
- **Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (*legge 150 del 1 ottobre 2024 art.1 comma 1 lettera d*).**

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le delibere, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto.

Per gli studenti dell'ultimo anno di corso che, nello scrutinio del primo quadrimestre, presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di Classe predispone iniziative di recupero, sostegno e forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all'esame di Stato.

Quindi ai fini dell'ammissione/non ammissione agli esami di Stato, il Consiglio di Classe considera i seguenti criteri:

- possesso dei requisiti per la validazione dell'anno scolastico
- voto di comportamento
- voti riportati nelle singole discipline
- raggiungimento del numero minimo di ore previste dal percorso PCTO
- esiti del percorso PCTO
- raggiungimento degli obiettivi minimi intermedi e finali
- presenza di insufficienze
- superamento delle lacune evidenziate in corso d'anno
- impegno/interesse/partecipazione/assiduità di frequenza.

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Nelle classi del secondo biennio e quinto anno, il Consiglio di Classe, oltre a deliberare la promozione, attribuisce a ciascuno studente promosso un credito scolastico sotto forma di un punteggio a numeri interi che andrà a comporre la votazione complessiva dell'Esame di Stato. L'art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa.

Inoltre, nell'allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l'esame la tabella allegata reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo anno di corso. Pertanto, per l'anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo anno, già assegnato, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quarto e quinto anno nello scrutinio finale. Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, i Consigli di Classe provvederanno ad effettuare tempestivamente durante la prima valutazione intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l'esito. Inoltre, la scuola avrà cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti canali di comunicazione scuola-famiglia.

II PUNTEGGIO

Il punteggio relativo al Credito Scolastico è compreso all'interno della banda di oscillazione determinata dalla media M dei voti dello scrutinio finale. I crediti scolastici, in ogni caso, non possono implicare un cambiamento di banda del credito scolastico. Per il computo del punteggio da attribuire all'interno della banda di oscillazione si parte dal decimale del voto di media, a questo saranno aggiunti i decimali delle diverse attività svolte. Il punteggio massimo nella rispettiva banda di oscillazione determinata dalla media dei voti viene conferito allorquando si raggiunga il decimale minimo di 0,50.

Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (legge 150 del 1 ottobre 2024 art.1 comma 2 lettera d).

Indicatori per l'attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione:

- 1) la media dei voti riportati nello scrutinio finale, compreso quello di condotta, con cui viene individuata la banda di oscillazione del punteggio da attribuire, secondo la Tabella allegata.
- 2) partecipazione con esito positivo ad attività complementari e integrative, progetti (PON, POR, ecc.) in orario curricolare o extracurricolare. = 0,20 per ciascuna attività di 30h e 0,30 per ciascuna attività ulteriore a 30h;
- 3) certificazioni linguistiche ed informatiche = 0,20;
- 4) aver conseguito la valutazione massima al percorso di P.C.T.O. =0,20;

Il Dipartimento di Discipline Musicali propone una nuova griglia di crediti con la possibilità di assegnare punti di credito a vincitori di concorsi regionali e nazionali. Griglia Crediti Formativi Musicali:

- 1) Per l'idoneità e la partecipazione ad orchestre/ ensemble Rete Regionale Polo dei Licei Musicali 0,20;
- 2) Per la partecipazione a manifestazioni di rilievo organizzate dalla Rete Polo Regionale, dalla Scuola o da altri Enti (con esclusione di saggi o di attività routine) p. 0,20;
- 3) Concorsi nazionali:
 - Per il Primo Premio a concorsi di esecuzione in qualità di Solista p. 0,50;
 - Per il Secondo e Terzo Premio a concorsi di esecuzione in qualità di solista p. 0,20;
 - Per i Vincitori di Premi in formazione orchestrale o gruppi punti 0,10.

Per gli alunni degli altri indirizzi: 0,20 per i vincitori dei concorsi nazionali e regionali.

Per essere prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, le attività extracurricolari dovranno essere coordinate da un docente responsabile o dalle FF.SS. che certificheranno lo svolgimento delle attività e costituire un impegno consistente, valutato in maniera positiva dal docente responsabile.

Gli alunni che incorrono in sanzioni disciplinari reiterate (diffide) e/o in sanzioni avranno assegnato il credito scolastico minimo della fascia di riferimento.

In caso di sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale successivo alle verifiche dei corsi di recupero, decide di attribuire il credito scolastico quale valore minimo della fascia di riferimento alla media dei voti.